

REGOLAMENTO TRANSITORIO ORIENTAMENTO E TUTORATO

CONSIGLIO STUDENTI	15.7.1992; 22.1.1997; 19.9.1997;
SENATO ACCADEMICO	30.7.1992; 6.2.1997; 30.9.1997;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	630 AG dd. 25.8.1992; 534/AG dd. 12.11.2001
DECRETO RETTORALE	
UFFICIO COMPETENTE	Unità di staff Comunicazione e Relazioni esterne

Data ultimo aggiornamento: 26 marzo 2019

a cura dell'Ufficio.

Affari Generali

Art. 1 -

E' istituita la Commissione di coordinamento dell'Ateneo per i problemi di orientamento e tutorato degli studenti composta da un rappresentante per ogni Facoltà designato dai rispettivi Consigli tra i professori di ruolo di I o II fascia.

Compito della Commissione è di assicurare il coordinamento tra le Facoltà e gli organi accademici per quanto concerne problemi di interesse generale, organizzare servizi di utilità comune e di intrattenere rapporti con l'esterno (e con le rappresentanze degli studenti, in particolare per la collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio).

Art. 2 -

Ogni Facoltà attiva una corrispondente Commissione composta preferibilmente dal rappresentante nella Commissione di Ateneo e dai Presidenti dei Corsi di laurea e di Diploma universitario, dai Direttori delle Scuole dirette a fini speciali, delle Scuola di specializzazione o loro delegati e da un rappresentante designato dalle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Facoltà.

Le Commissioni di Facoltà svolgono la loro attività in stretto coordinamento con la Commissione di Ateneo.

E' compito delle Commissioni di Facoltà provvedere all'organizzazione e al funzionamento del servizio di orientamento e in particolare:

- 1) coordinare l'assistenza agli studenti nella scelta dei piani di studio;
- 2) elaborare una guida di indirizzo/orientamento per la scelta motivata della Facoltà e per un corretto proseguimento degli studi. La guida, stampata dal Centro-Stampa dell'Ateneo, deve essere aggiornata su base annuale;

3) dare agli studenti informazioni sugli sbocchi professionali.

Art. 3 - (*)

E' compito istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di tutorato di cui all'art. 13 della Legge 19.11.1990, n. 341.

I docenti e ricercatori svolgono i compiti di tutorato loro attribuiti mediante la partecipazione a gruppi per settore disciplinare cui gli studenti si rivolgono in corrispondenza alle loro esigenze.

Ogni gruppo provvede alla ripartizione dei compiti al proprio interno.

Art. 4 -

Il tutorato è un servizio riservato agli studenti in corso regolare di studio.

() Il riconoscimento del progetto CAMPUS prevede l'attivazione del tutorato.*

I tutori accompagneranno gli studenti durante l'iter formativo, fornendo loro in particolare assistenza nelle fasi di interazione tra momento teorico e momento operativo. Tale attività si concreterà principalmente nell'assistenza didattica e nel collegamento tra docenti ed allievi, sia per quanto attiene i contenuti formativi, sia per gli aspetti pratico-logistici. Il progetto di tutorato così formulato prevede l'utilizzo di esperti esterni.

Il C.d.A. dd. 6.2.1997, su proposta del S.A. dd. 22.1.1997, ai fini dell'attivazione del tutorato in parola, ha deliberato:

- a) di stipulare contratti di diritto privato con esperti esterni all'Ateneo, prevedendo un compenso da determinarsi in questa sede, tenendo conto che il tetto massimo rimborsabile dalla Comunità Europea è di Euro 25,82.- lordi per ora;*
- b) di prevedere, ad integrazione, questa nuova forma di tutorato per i corsi di diploma universitario.*

Il C.d.A. dd. 30.9.1997, su proposta del S.A. dd. 19.9.1997, ha successivamente integrato la delibera dd. 6.2.1997 ammettendo esplicitamente la possibilità che funzioni di tutorato possano essere affidate – al ricorrere delle altre condizioni, formali e sostanziali – anche a personale tecnico-amministrativo, fatta salva la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.